

COMUNE DI CINGOLI
Provincia di Macerata



Convenzione Urbanistica per Piano di Lottizzazione
denominato PL1 COMPARTO A

(Art. 28 L. 17 agosto 1942 n. 1150 integrata dalla L. 6 agosto 1967 n. 765)
(Art. 33 secondo comma e 34 secondo comma L.R. 5 agosto 1992 n. 34)

CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 28 DELLA L. 17 AGOSTO 1942 N. 1150, TRA IL COMUNE DI CINGOLI E IL SIG. MARCHEGIANI DANIELE, PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO "PL1- comparto A" , SITO nel quartiere di San Giuseppe, DEL COMUNE DI CINGOLI.

L'anno duemiladiciotto, addì.....del mese di, in, avanti a me, Dott., notaio in.....sono comparsi :

- 1) Ing. Emanuele Brunacci nato a Macerata il 25/12/1956, residente a Cingoli in via Roma, 26, responsabile incaricato del Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Cingoli, il quale interviene in questo atto ai sensi dell'art. 51 3° comma della L. 8 giugno 1990 n. 142 in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Cingoli C.F. 00129810438 espressamente autorizzato con delibera di Giunta Comunale n 152 del 27/10/2017, esecutiva ai sensi di legge. ed il Signor:
- 2) Marchegiani Daniele, nato a Cingoli il 01/05/1954 ed ivi residente in via Silvestri n.42, Cod. Fisc.: MRCDNLS4E01C704Y il quale interviene al presente atto in qualità di proprietario lottizzante;

PREMESSO:

Che il Sig.: **Marchegiani Daniele**,
come sopra generalizzato è proprietario, dell'area contraddistinta nel NCT del Comune di Cingoli al **Foglio 73** con le **Particelle n. 64 e 155**, avente una superficie complessiva inquadrata nel P.R.G. del Comune di Cingoli come zona residenziale di espansione C2 (art. 19 delle N.T.A.) di mq **10.253,78**.
Che in data **23/12/2016** con prot. **00022785** è stata presentata presso il Comune di Cingoli una istanza per ottenere la autorizzazione a lottizzare i suddetti terreni corredata dal progetto esecutivo della lottizzazione redatto dall' **Ing. Barcaioni Marco** con studio in Cingoli, via Del Podestà scn e dal **Geom. Alberto Latini** con studio in Cingoli Località San Paterniano 13.
Che con nota del **07/10/2017** prot **17057** la competente ASUR n. 5 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica - ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni che si intendono facenti parte del progetto.
Che con Decreto n° **141** del **20/10/2017** il Dirigente del P.F. Tutela del Territorio di Macerata ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni che si intendono facenti parte del progetto.
Che la Commissione Edilizia Comunale ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del **12/04/2018**.
Che con delibera di Giunta Comunale n. **65** del **13/04/2018**, esecutiva ai sensi di legge, è stata effettuata la adozione del piano di lottizzazione con tutti i suoi elaborati.
Che il titolare della lottizzazione ha prodotto la prescritta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, conservata in atti, ai fini della certificazione antimafia ai sensi della L. 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra il Comune di Cingoli ed i proprietari sopra evidenziati, di cui il solo Marchegiani Daniele è responsabile dell'assolvimento di ogni impegno connesso con l'attuazione funzionale della lottizzazione in parola, innanzi generalizzato ed in seguito denominato nel presente atto "lottizzante",

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo (1)
OGGETTO DELLA CONVENZIONE.
OBBLIGHI GENERALI

La presente convenzione disciplina la lottizzazione dell'area contraddistinta nel NCT del Comune di Cingoli al **Foglio 73** con le **Particelle n. 64 e 155** inquadrata nel P.R.G. del Comune di Cingoli, come zona residenziale di espansione C2 (art. 19 delle N.T.A.) avente una superficie complessiva di mq **10.253,78**, e costituisce anche titolo abilitativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Il lottizzante indicato in premessa, si impegna ad eseguire la lottizzazione in conformità alla legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, alla L.R. 5 agosto 1992 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni al D.P.R.380/01 e succ. Lo stesso si impegna inoltre a rispettare tutte le prescrizioni indicate nella presente convenzione, ed a realizzare la lottizzazione in conformità alle previsioni del Piano Regolatore Generale vigente, del Regolamento Edilizio Comunale e degli elaborati grafici ed illustrativi del progetto di lottizzazione.

Articolo (2)
CESSIONE GRATUITA DELLE AREE

Il lottizzante, si obbliga e si impegna, per sé e per i propri eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune di Cingoli le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria descritte nel D.M. 02/04/1968 n. 1444 ed indicate nel progetto di lottizzazione, nonché le aree necessarie per le sedi viarie pubbliche compresi i marciapiedi, le aiuole, gli spartitraffico ed ogni altra pertinenza stradale. Le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al D.M. 02/04/1968 n. 1444 avranno complessivamente una superficie di mq 2.157,11 così suddivisa (come risultante dal frazionamento della lottizzazione):

Verde pubblico	mq 1231,18
Parcheggio pubblico	mq 258,95
Urbanizzazione secondaria	mq 666,98
	tot. -----
	mq 2.157,11

L' area per le sedi viarie pubbliche avrà complessivamente una superficie di mq 1820 (inclusi marciapiedi). La superficie totale delle aree da cedere gratuitamente, comprensiva delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di quelle per le sedi viarie pubbliche, ammonta a complessivi mq 3977,00

, di cui 3032 mq da cedere subito e 945 mq da cedere in fase di realizzazione del Comparto B.

Il lottizzante con la presente dichiara di rinunciare fin da ora a qualsiasi azione giudiziale o stragiudiziale in caso di acquisizione forzosa delle aree pubbliche della lottizzazione da parte del Comune di Cingoli attivata per inadempienza della stessa lottizzante alle prescrizioni contenute nella presente convenzione, nonché per rifiuto di presentarsi alla stipula dell'atto di cessione o per qualsiasi altro impedimento causato dalla lottizzante e comunque non verrà svincolata la Polizza Fidejussoria prima dell'avvenuto trasferimento a favore del Comune di Cingoli delle aree di urbanizzazione secondaria e dell'area esterna.

Articolo (3) ONERI RELATIVI ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA (quota parte)
--

Il lottizzante, in relazione al disposto dell'art. 28 della L. 17 agosto 1942 n. 1150, si obbliga per se stessi e per i propri eredi o aventi causa a qualsiasi titolo a realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione come descritte nella L. 28 settembre 1964 n. 847 e nel Regolamento Regionale 23 luglio 1977 n. 6 ed in particolare:

Strade residenziali

Le strade residenziali saranno realizzate nel rispetto delle N.T.A di PRG. Le massicciate in pietrisco di cava avranno uno spessore minimo di cm 20 adeguatamente rullato. La pavimentazione in conglomerato bituminoso sarà eseguita con uno strato di cm 7 di binder più uno strato di usura di cm 3. I marciapiedi saranno delimitati con cordoli in cls 12x25 o pietra 15x25. La superficie di calpestio degli spazi pedonali dovrà essere realizzata senza salti di quota, ed a questo scopo i passi carrai e quelli per i portatori di handicap dovranno essere complanari ai percorsi pedonali stessi, ottenuti smussando il ciglio del marciapiede per una profondità massima di cm 30. Nel caso dei marciapiedi, ogni qualvolta gli stessi dovranno interrompersi per la presenza di incroci stradali dovrà essere previsto uno smusso per portatori di handicap. Le strade saranno consegnate complete della segnaletica orizzontale e verticale prescritta dalla legge ed indicata dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Cingoli.

Per il tipo e la qualità dei materiali, si fa espresso riferimento agli articoli, 19.13.001.002, 19.13.004.004, 19.13.005.002 del prezzario regionale.

Spazi di sosta o di parcheggio

I parcheggi saranno realizzati in ottemperanza all'art. 33 delle NTA di PRG ed all'art 62 del Regolamento Edilizio Comunale ed in particolare dovranno avere massicciata e pavimentazione dello stesso tipo di quelli delle sedi stradali pubbliche.

Per il tipo e la qualità dei materiali, si fa espresso riferimento agli articoli, 19.13.001.002, 19.13.004.004, 19.13.005.002 del prezzario regionale.

I parcheggi saranno consegnati completi di idonea segnaletica orizzontale e verticale.

Fognature

Saranno realizzate due distinte fognature per acque chiare e per acque luride. Il diametro delle tubazioni principali e quello per le condotte secondarie per gli allacci e le caditoie saranno quelli previsti nel progetto esecutivo degli impianti, fatte salve diverse indicazioni che potranno essere impartite dall'Ufficio Tecnico del Comune.

Per il tipo e la qualità dei materiali, si fa espresso riferimento agli articoli, 18.04.003.001, 18.07.007.002, 18.07.007.004, 18.07.007.006, 18.09.003.002, 18.09.003.004, 18.09.004.004, 18.09.008.002, 18.09.013.002, 19.12.020 del prezzario regionale.

In ogni caso entrambe le fognature dovranno essere realizzate prevedendo per ogni lotto almeno un allaccio che dovrà essere ispezionabile tramite un pozzetto 50x50.

Dovrà inoltre essere realizzata la vasca di laminazione, come prevista nella relazione geologica progettuale - rispetto invarianza idraulica - .

Rete idrica

Sarà realizzata con tubazioni in polietilene ad alta densità PN16 (PE 100 Sigma 80), di idoneo diametro e comunque non inferiore a DE 90 mm, posato ad una profondità minima di cm. 60 con allacci predisposti per ogni lotto e relativa saracinesca azionabile dalla superficie del tipo indicato dall'U.T.C. I misuratori dovranno obbligatoriamente essere posizionati sul confine tra la proprietà pubblica e quella privata, senza invadere il suolo pubblico.

Dovranno essere realizzati almeno n. 1 saracinesca generale di tipo concordato con l'UTC, posta in un pozzetto ispezionabile delle dimensioni di cm 100x100 con chiusino in ghisa carrabile, situata nel punto di derivazione della condotta comunale.

Dovrà poi essere realizzato uno sfiato automatico di tipo concordato con l'UTC posto in un pozzetto di ispezione delle dimensioni di cm 100x100 con chiusino carrabile in ghisa. Lo sfiato suddetto dovrà essere posizionato nel punto in cui la linea idrica ha la sua quota più alta in modo da permettere la fuoriuscita di eventuale aria presente nelle condutture.

Dovrà inoltre essere realizzato uno scarico con saracinesca di tipo concordato con l'UTC posato su pozzetto di ispezione delle dimensioni di cm 100x100 con chiusino in ghisa carrabile. Tale scarico dovrà essere posizionato nel punto in cui la linea idrica ha la sua quota più bassa, e dovrà essere collegato con una tubazione in polietilene alla rete fognaria.

Per il tipo e la qualità dei materiali, si fa espresso riferimento agli articoli 18.08.067, 18.08.071 e 18.08.072 del prezzario regionale.

Rete del gas-metano

Saranno realizzate di adeguate dimensioni e caratteristiche indicate dalla società gestore del servizio, garantendo comunque la predisposizione di un allaccio per ogni lotto.

Per il tipo e la qualità dei materiali si fa espresso riferimento agli articoli 18.08.021 e 18.08.022.001 del prezzario regionale, fermo restando che per tale aspetto dovranno essere obbligatoriamente rispettate tutte le prescrizioni impartite dall'ente erogatore del servizio che dovrà essere interpellato prima dell'inizio dei lavori.

Rete di energia elettrica e Rete telefonica

Saranno realizzate in conformità alle prescrizioni delle società erogatrici dei due servizi, che stabiliranno anche quali opere potranno essere realizzate direttamente dal lottizzante e quali invece saranno realizzate dalla società erogatrice a spese del lottizzante. In ogni caso sarà predisposto un allaccio per l'energia elettrica ed uno per la linea telefonica per ogni singolo lotto. Tali allacci dovranno essere posizionati sopra il marciapiede pubblico a ridosso delle recinzioni. I materiali utilizzati per la realizzazione delle linee principali e degli allacci saranno quelli forniti o indicati dall'ente erogatore del servizio.

Rete della pubblica illuminazione

Sarà realizzata con linea trifase interrata (profondità min. cm 50) costituita da cavo a doppio isolamento di idonea dimensione e qualità e comunque non inferiore a 4x2,5 mmq, posto su tubo in pvc del diametro di mm 63 con pozzetti di derivazione in cls 40x40 completi di chiusino in ghisa apribile ed ispezionabile, paletto di terra e scatola di derivazione stagna. I pali saranno posti in opera con interasse massimo di m. 30 e avranno una altezza minima fuori terra di metri 4,0, salvo maggiori altezze prescritte dall'Ufficio Tecnico del Comune, e dovranno essere del tipo conico diritto zincato a caldo dello spessore minimo di mm 3. La fondazione dei pali dovrà essere in calcestruzzo delle dimensioni minime di cm 40x40x40. L'impianto sarà dotato di interconnessione di terra su ogni palo con corda in rame da 16 mmq. Le armature stradali IP55 saranno predisposte per lampade a vapori di sodio alta pressione da 100W. Il quadro elettrico di comando, cablato e completo di tutte le apparecchiature necessarie, sarà realizzato in conformità alle indicazioni dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune.

Sarà a carico dei lottizzanti eseguire la denuncia degli impianti di terra presso il competente Ente.

Strade, piazze, parcheggi, verde e spazi pubblici

L'area a verde pubblico sarà consegnata libera da arbusti e cespugli utilizzando e salvaguardando il prato rustico esistente.

Prima dell'inizio dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria dovrà essere richiesto un sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune il quale provvederà a controllare la regolarità del tracciamento e del picchettamento delle strade, delle piazze, dei parcheggi e degli spazi pubblici in genere, nonché la regolarità delle quote altimetriche di imposta di dette opere.

Le opere a verde e le piantumazioni a carico dei lottizzanti, come da progetto approvato, saranno mantenute con onere a carico dei lottizzanti, anche successivamente al completamento della lottizzazione e dei futuri acquirenti dei singoli lotti ai quali le relative incombenze dovranno essere trasferite con gli atti di compravendita.

Articolo (4)

CESSIONE GRATUITA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Il lottizzante, in relazione ed in ottemperanza al disposto dell'art. 28 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, agli artt. 33 e 34 della L.R. 5 agosto 1992 n. 34 ed al disposto del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, nonché alle prescrizioni del vigente Piano Regolatore Generale, si obbliga e si impegna, per se e per i propri eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune di Cingoli le opere di urbanizzazione primaria di cui alla L. 28 settembre 1964 n. 847 e Regolamento Regionale 23 luglio 1977 n. 6, così come indicate all'art. (4) della presente convenzione e nel progetto di lottizzazione.

Con il passaggio della proprietà, viene trasferito al Comune di Cingoli anche l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria.

Articolo (5)
**TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.
TERMINE PER LA CESSIONE DELLE AREE PUBBLICHE E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA**

Le opere di urbanizzazione primaria, come descritte nel precedente articolo (4), dovranno essere iniziate entro giorni 180 ed ultimate entro 10 (dieci) anni dalla data di stipula della presente convenzione.

La cessione gratuita delle aree e delle opere di cui agli articoli (3) e (5) della presente dovrà improrogabilmente avvenire, previo collaudo delle opere di cui all'art. (9), entro e non oltre giorni 180 dalla data di ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria fissata nel presente articolo.

Il rilascio degli atti abilitativi all'edificazione oltre che al termine delle opere di urbanizzazione primaria, potrà essere ottenuto prima di tale termine a condizione che sia stato realizzato uno stralcio funzionale delle opere stesse, relativo al lotto oggetto di richiesta.

Articolo (6)
**ONERI RELATIVI ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E CONTRIBUTO SUL COSTO
DI COSTRUZIONE**

Il lottizzante si obbliga, per sé e per i propri eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, a versare, all'atto del ritiro delle singole concessioni edilizie e con le tariffe vigenti al momento del rilascio, il contributo per le opere di urbanizzazione secondaria di cui all'art. 5 della L. 10/77, calcolato con le modalità stabilite dal Comune con propria normativa interna ed in base alla vigente normativa regionale; Il pagamento di tale contributo potrà essere rateizzato ed in tal caso il titolare della concessione dovrà produrre idonee garanzie.

In egual maniera il lottizzante si obbliga, per sé e per i propri eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, a versare, all'atto del rilascio delle singole concessioni edilizie e con le tariffe vigenti al momento del rilascio, il contributo commisurato al costo di costruzione di cui all'art. 6 della L. 10/77 calcolato dal Comune in base alla vigente normativa regionale; Il pagamento di tale contributo potrà essere versato con le modalità stabilite dalla delibera della Giunta Comunale.

Articolo (7)
**GARANZIE PER LA ESECUZIONE DELLE
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA**

Il lottizzate, in relazione al disposto dell'articolo 33 della L.R. 5 agosto 1992 n. 34, a garanzia della esatta e completa esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria come descritte nel progetto di lottizzazione, nel progetto esecutivo delle stesse, ed all'articolo (4) della presente convenzione, ha prodotto la polizza fidejussoria n. _____ del _____ della compagnia _____ a favore del Comune di Cingoli, a copertura della somma di Euro 190000,00 pari al costo delle opere di urbanizzazione primaria come quantificate nel computo metrico estimativo allegato al progetto della presente lottizzazione. Le somme garantite con la fidejussione sopradetta, potranno essere utilizzate per il pagamento di tutti gli oneri della presente convenzione previsti a carico del lottizzante. La riscossione della polizza avverrà su semplice richiesta del Comune di Cingoli e senza alcuna altra formalità, previa diffida al lottizzante all'esecuzione nei termini della presente.

L'importo della polizza dovrà essere adeguato ogni 4 anni in base all'andamento degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

Lo svincolo della polizza suddetta avverrà unicamente in unica soluzione e potrà essere autorizzato unicamente dal Comune di Cingoli, per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria a carico del lottizzante ed acquisizione delle aree pubbliche della lottizzazione. In mancanza della autorizzazione allo svincolo la polizza fidejussoria resterà valida a tempo indeterminato.

Nella ipotesi di inadempimento, alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, il lottizzante autorizza il Comune di Cingoli a disporre delle somme garantite nel modo più ampio e con espressa rinuncia ad ogni azione giudiziale e stragiudiziale, a chiunque notificata e con l'esonero ad ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e per i prelievi che il Comune dovrà fare.

Articolo (8)
COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione sarà eseguito dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Cingoli entro e non oltre novanta giorni dalla richiesta di collaudo da parte del lottizzante.

Articolo (8) BIS
COLLEGAMENTO DIRETTO CON L' AREA A VERDE

Il lottizzante realizzerà un percorso pedonale di collegamento diretto tra la strada di lottizzazione e l' area a verde pubblico ed urbanizzazione secondaria all'interno della lottizzazione a garanzia della fruibilità diretta degli spazi stessi.

Articolo (8) TER
SERVITU'

Il lottizzante garantisce la servitù di passaggio alla proprietà descritta al Foglio 73 part. 363.

Articolo (9)
TRASFERIMENTO DELLE AREE

Qualora il lottizzante proceda alla alienazione di singoli lotti o gruppi di lotti, il lottizzante stesso, o per lui i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo, resterà comunque responsabili verso il Comune di Cingoli dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti nella presente convenzione.

Qualora il lottizzante proceda alla alienazione dell'intera area costituente il piano di lottizzazione, i nuovi proprietari succedono nell'obbligo di adempimento di tutte le prescrizioni contenute nella presente convenzione. In tal caso la autorizzazione a lottizzare deve essere volturata a favore del nuovo proprietario subentrante il quale dovrà assumere incondizionatamente tutti gli obblighi previsti nella presente convenzione. In caso di controversie con il proprietario subentrante, comunque, il lottizzante resterà solidalmente responsabile verso il Comune di Cingoli, dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione.

Articolo (10)
SPESE

Tutte le spese derivanti dalla presente convenzione sono a totale carico del lottizzante che si riserva di richiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione vigente.

In particolare spetta al lottizzante tutte le spese derivanti dal frazionamento dei terreni, dalla produzione di tutte le certificazioni necessarie e dalla stipula e registrazione del presente atto, nonché per la stipula e la registrazione degli atti di cessione gratuita di cui agli articoli (3) e (5) della presente convenzione. Spettano inoltre al lottizzante tutte le spese eventualmente necessarie sostenute dal Comune di Cingoli per ottenere il rispetto forzoso degli obblighi previsti nella presente convenzione, nel caso in cui il lottizzante stesso non provveda di propria iniziativa.

Articolo (11)
TRASCRIZIONI E REGISTRAZIONI

Si autorizza la trascrizione del presente atto a favore del Comune di Cingoli, con esonero del competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo. Le parti inoltre chiedono che la presente convenzione venga registrata a tassa fissa, a norma dell'articolo 40 del T.U. Imposta di Registro approvata con D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Articolo (12)
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi e regolamenti in vigore ed in particolare al Piano Regolatore Generale del Comune di Cingoli, al Programma Pluriennale di Attuazione vigente, alla L. 17/08/1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, alla L. 28/01/1977 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, alla L. 28/02/1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla L.R. 05/08/1992 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al Regolamento Edilizio Comunale vigente, nonché al D.P.R. 380/01 e succ.

Ad ogni effetto di legge le parti eleggono domicilio presso questo studio notarile.

Io Notaio in ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia su n. 6 pagine che, previa lettura alle parti contraenti, fatta eccezione per gli allegati di cui essi dichiarano di essere a conoscenza, viene riconosciuto perfettamente conforme alla volontà da loro espressami e viene quindi firmato in mia presenza.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica

Il lottizzante:
Marchegiani Daniele